

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 75

(Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

(1)(2)(3)

2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 7, L. R. 20/2004

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 19/2006

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 17/2008